

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **135/1985** (ECLI:IT:COST:1985:135)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **16/04/1985**; Decisione del **02/05/1985**

Deposito del **06/05/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10882**

Atti decisi:

N. 135

ORDINANZA 2 MAGGIO 1985

Deposito in cancelleria: 6 maggio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 113 bis del 15 maggio 1985.

Pres. e rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott.
ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 codice penale promosso con

ordinanza emessa il 16 aprile 1983 dal Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Lodi Anna Maria iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Velletri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 cod. pen., nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela del tentativo di oltraggio a mezzo di telegrafo, anche in relazione alle conseguenze scaturenti dal disposto dell'art. 11, commi primo e quarto, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in riferimento agli artt. 3, 15 e 16 (rectius, 21) Cost.;

considerato che la Corte deve pronunciarsi soltanto sulla questione sopra riportata e non anche sulla legittimità del combinato disposto degli artt. 56 e 341 cod. pen. e 11, commi primo, terzo e quarto d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, disponendo che i telegrammi con contenuto oltraggioso vengano trasmessi al Pretore, il quale deve inibirne l'inoltro, violerebbero gli artt. 15 e 21 Cost. Detta questione, infatti, prospettata nella parte iniziale dell'ordinanza, risulta abbandonata nel successivo sviluppo della motivazione e non è riprodotta nel dispositivo;

che, come più volte ha statuito questa Corte (cfr. da ultimo la sent. n. 51/80 e l'ord. n. 165/80) la maggiore severità del trattamento penale dettato per l'oltraggio rispetto a quello previsto per la diffamazione - inclusa la perseguibilità d'ufficio - corrisponde ad una ragionevole valutazione differenziale delle due ipotesi di reato operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, che è insindacabile finché non trasmodi in arbitrio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 cod. pen., sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 15 e 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.